



**Istituto Omnicomprensivo Statale
San Demetrio Corone (CS)**

Dirigenza ed Uffici Amministrativi

Via Dante Alighieri, n. 14687069

87069 San Demetrio Corone (CS)

Tel. +39 0984 956086 – Fax: +39 0984 910723



**Shkolla e Bashkuar
Shën Mitër Koronë (CS)**

Drejtimit dhe Fushë Administrative

Udha Dante Alighieri, n. 146

87069 Shën Mitër Koronë (CS)



REGOLAMENTO D' ISTITUTO



REGOLAMENTO D' ISTITUTO

Approvato dal Collegio dei Docenti, Delibera n. 39 del 21/02/2011 e ss.mm.

Approvato dal Commissario Straordinario, Delibera n. 25 del 21/02/2011 e ss.mm.

ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO SAN DEMETRIO CORONE (CS)
SHKOLLA E BASHKUAR SHËN MITËR KORONË (CS)

Art. 1

Finalità

Il presente Regolamento è vincolante per tutte le componenti scolastiche. Esso, infatti, contiene le regole perché il sistema scuola possa funzionare e realizzare il proprio compito. Le presenti regole sono dettate dalla necessità di creare nell'Istituto un sereno e ordinato ambiente di vita scolastica e di fissare i limiti entro cui la libertà del singolo non interferisca con quella altrui.

Art. 2

Orario ordinario di funzionamento dei plessi

SCUOLA DELL'INFANZIA:	dal lunedì a venerdì dalle 8,00 – alle 16,00
SCUOLA PRIMARIA:	dal lunedì al sabato dalle 8,15 alle 13,15
SCUOLA MEDIA:	Classi I e II da lunedì al sabato dalle 8,05 alle 13,05 Classi III martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 8,10 alle 13,10 lunedì e venerdì dalle 8,05 alle 16,05
SCUOLA LICEO-GINNASIO:	Ginnasio dalle 8,00 alle 13,00; Liceo dalle 8,00 alle 14,00

Art. 3

Norme comportamentali

Gli alunni devono entrare nella scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni fissato come sopra indicato per i quattro plessi. Ugualmente il personale docente dovrà trovarsi in aula almeno 5 minuti prima dell'orario d'inizio delle lezioni. In caso di cattive condizioni atmosferiche gli alunni entrano nell'atrio non appena vi siano giunti, e alla vigilanza degli stessi provvederanno i collaboratori scolastici.

1. Per gli alunni del Liceo Ginnasio **è vietato sostare** al mattino nei pressi del cancello d'entrata dietro la Scuola e la chiesa di Sant' Adriano.
2. **Gli alunni ritardatari** verranno ugualmente accolti in aula ed il docente della prima ora è delegato ad annotare il ritardo specificando se trattasi di allievo che viaggia con i mezzi di trasporto pubblico o altro; in caso di continui e ripetuti ritardi degli alunni che non sia dovuto ai mezzi pubblici di trasporto non saranno ammessi alle lezioni, ma trattenuti in altra aula e convocati i genitori.
3. **Il docente della prima ora** è delegato in via permanente a giustificare le assenze dei giorni precedenti, mentre il docente della seconda ora è delegato a registrare l'ammissione in ritardo oltre che trascrivere sul foglio/registro assenze e ritardi per la rilevazione e pubblicazione on-line;
4. Le **entrate o le uscite fuori orario** sono concesse ad personam, eccezionalmente per gli studenti del Liceo Ginnasio e per comprovati motivi, dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, e, comunque, non possono avvenire dopo le 9.10 per le entrate e prima delle ore 11,50 per le uscite e su personale richiesta del genitore.
5. Qualora non risulti possibile sostituire un docente assente e risulti altresì impossibile garantire la vigilanza, il Dirigente Scolastico, previa autorizzazione dei genitori da ritirare ad ogni inizio di anno scolastico, può far **entrare una intera classe** oltre la prima ora di lezione e può far **uscire una intera classe** prima dell'ultima ora di lezione;

6. L'Istituto assicura la **sostituzione dei docenti assenti** con le risorse disponibili; non sarà possibile far uscire anticipatamente una classe, ovvero di farla entrare alla seconda ora salvo in casi di eccezionale difficoltà, riconducibili alla mancanza di personale per garantire la vigilanza e sorveglianza all'interno dell'Istituto;
7. Sono **assimilate alle lezioni**, le attività di ricerche culturali, i lavori di gruppo, le visite guidate e i viaggi di istruzione ai fini della giustificazione delle assenze o dei permessi speciali di esonero;
8. Le **assenze degli alunni** sono giustificate tramite il corrispondente libretto che sarà ritirato dai genitori presso gli sportelli di segreteria; il "libretto dello studente" dovrà recare la foto dello studente;
9. Per le **assenze superiori a 5 giorni** è necessario il nulla osta del medico;
10. Gli **alunni sprovvisti di giustificazione** saranno ammessi in classe con riserva: qualora gli stessi alunni non dovessero provvedere alla giustificazione neanche il giorno successivo saranno avvisati e/o convocati i genitori;
11. Le **assenze collettive** determineranno adozione di provvedimenti disciplinari; conseguentemente, gli alunni saranno riammessi in classe solo se accompagnati dai genitori;
12. Sono esclusi **permessi di uscite dalle aule**, in via ordinaria, durante le prime due ore di lezione e durante la prima ora successiva all'intervallo;
13. I **permessi di uscita dalle aule** (annotati e sottoscritti dal docente dell'ora) vanno limitati ai casi di effettiva necessità e comunque può uscire solo un alunno/a per volta;
14. Durante i **cambi delle lezioni** è severamente vietato sostare nei corridoi e lasciare l'aula;
15. La **ricreazione**, nel Liceo Ginnasio, si terrà nelle aule e nei corridoi sotto la sorveglianza dei docenti e dei collaboratori scolastici dalle ore 10,50 alle 11,03; nel plesso della Scuola Media dalle 10,00 alle 10,10 nelle aule; nella Scuola Primaria gli alunni sono tenuti a rimanere nella propria aula dalle 10,10 fino alle 10,20. Nella Scuola dell'Infanzia, invece, gli alunni consumeranno la colazione nella sala mensa dalle 9,30 alle 10,00. Durante la ricreazione, gli alunni possono usufruire dei distributori automatici in piccoli gruppi. E' severamente vietato usare i distributori durante l'orario delle lezioni.
16. Per gli **alunni della Scuola dell'Infanzia è vietato** portare giocchini da casa e recarsi a scuola senza il grembiolino. Negli altri tre ordini di scuola, è assolutamente vietato tenere accesi cellulari, Walkman, MP3, I-Pod, I-Pad e altri apparecchi elettronici e di intrattenimento durante le ore di lezione;
17. Tutti sono tenuti ad osservare il **divieto di fumo** all'interno dei locali della Scuola, compresi i bagni;
18. E' **vietato vendere e/o acquistare** all'interno dell'Istituto;
19. I genitori sono tenuti a collaborare con la Dirigenza affinché non si verifichino "occupazioni" e/o autogestioni che la Scuola non ammette in alcun modo;
20. Per le lezioni di Educazione Fisica gli alunni debbono essere prelevati ed accompagnati in palestra dal docente, o, in caso di materiale impedimento, da un componente del personale ATA. Durante gli **spostamenti** nei laboratori e nelle palestre si richiede il più rigoroso silenzio;
21. I docenti della prima ora preleveranno il **registro di classe** ed il docente dell'ultima ora avrà cura di riconsegnarlo al collaboratore scolastico incaricato per la custodia.
22. Al termine delle lezioni, l' **uscita degli studenti** avviene sotto la vigilanza dei docenti di turno. L'uscita da scuola deve avvenire in modo ordinato e senza determinare ressa o confusione;
23. I docenti sono tenuti a segnalare al Dirigente Scolastico le inadempienze e i nominativi degli alunni che ricorrono ad **assenze strategiche** e/o sospette. Per il controllo delle assenze i genitori possono utilizzare l'area utenti del sito della Scuola ed accedere con ID e password che verranno distribuiti dalla Scuola;
24. L'ufficio di segreteria (settore alunni) avviserà i genitori degli alunni segnalati per le manchevolezze;
25. I collaboratori scolastici, addetti alla sorveglianza, sono tenuti a **controllare le aule** prima dell'entrata degli alunni (provvedendo eventualmente a completare la pulizia, a fornire il gesso ecc.) e dopo l'uscita degli stessi alunni (provvedendo a segnalare eventuali mancanze o danneggiamenti);
26. Le auto, le moto, le biciclette possono essere **posteggiate**, almeno per la Scuola Secondaria di I grado, negli spazi appositamente predisposti;

27. Gli alunni sono tenuti a **mantenere un comportamento educato** durante tutta la giornata scolastica, e ad avere nei confronti del Dirigente, dei Docenti, del personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
28. Gli alunni sono tenuti ad **utilizzare correttamente le strutture**, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
29. Gli alunni sono tenuti al **risarcimento per i danni** eventualmente provocati, per incuria o dolo, alle strutture, alle suppellettili, alle attrezzature scolastiche. Qualora non sia stato possibile identificare il responsabile nella classe, sono chiamati in solido tutti gli alunni della classe e/o del Plesso.

Art. 4

Diritti e doveri del Dirigente Scolastico

Al Dirigente scolastico spetta:

- promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà d'insegnamento, le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento;
- realizzare un sistema che coniughi l'efficacia e l'efficienza del servizio con la trasparenza amministrativa;
- assicurare la gestione unitaria dell'istituzione scolastica e predisporre gli strumenti attuativi del POF in funzione del Sistema.

Nell'esercizio delle sue funzioni, egli ha il dovere di essere imparziale e disponibile, rigoroso nel rispetto delle norme e delle procedure adottate. Egli ha, altresì, il diritto al rispetto e alla collaborazione da parte di tutte le componenti della Comunità scolastica.

Art. 5

Diritti e doveri dei Docenti

La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti. Si applica nelle attività individuali e collegiali, nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio che costituiscono un diritto - dovere.

Il docente deve:

- essere imparziale e trasparente, pertanto deve comunicare e motivare agli studenti i voti assegnati;
- correggere e consegnare i compiti, di norma, entro la settimana successiva dalla data di svolgimento;
- rispettare gli obiettivi e i criteri di valutazione all'inizio dell'anno scolastico alla classe;
- compilare quotidianamente il registro personale cartaceo ed almeno settimanalmente il registro on-line;
- comunicare alle famiglie le situazioni di difficoltà e sollecitarne la collaborazione;
- segnalare ogni disfunzione e proporre eventuali soluzioni;
- rispettare le norme e le procedure adottate dalla scuola.

Il docente ha il diritto di:

- lavorare in un clima sereno e rispettoso della propria persona e della propria personalità;
- disporre di strutture e degli strumenti adeguati;
- accedere ad ogni informativa;
- accedere agli atti amministrativi necessari per esercitare il diritto d'informazione riguardante il proprio status.

A far data dall'anno scolastico 2011/2012 ovvero dal 1° settembre 2011 il Docente è tenuto alla compilazione del Registro on – line. E' a discrezione dello stesso Docente la compilazione anche del Registro cartaceo tradizionale.

Art. 6

Diritti e doveri del Personale non docente

Il personale non docente, sulla base dei principi dell'autonomia scolastica di cui all'art. 21 della legge 59/1997, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività dell'Istituzione scolastica, in rapporto di collaborazione con il Dirigente scolastico, con il personale docente, con gli altri collaboratori scolastici. Ha il dovere di essere disponibile e cortese. Ha il diritto al rispetto della persona e del lavoro svolto.

Art. 7

Diritti e doveri dei genitori

Nel rispetto del principio di sussidiarietà, la famiglia esprime pareri e proposte in ordine agli obiettivi formativi, assicura un coerente sostegno all'azione educativa e didattica.

I genitori devono:

- rapportarsi con le altre componenti con lo stesso rispetto, anche formale, che hanno il diritto di pretendere per se stessi e per i propri figli;
- rispettare le diversità dei ruoli;
- rispettare il principio della libertà d'insegnamento dei docenti;
- sostenere concretamente l'impegno educativo della scuola.

I genitori hanno il diritto di:

- essere rispettati come persone e come educatori;
- riunirsi nella Scuola in modo autonomo, previo accordo con il Dirigente scolastico;
- conoscere le valutazioni espresse dai docenti;
- usufruire dei colloqui individuali e delle riunioni fissate all'inizio dell'anno scolastico ed anche previo appuntamento;
- essere informati in merito ai provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei figli;
- accedere alla documentazione secondo le modalità di cui alla legge 214/1990.

Art. 8

Disciplina

E' disciplina il rispetto della gerarchia dei valori e dell'ordine dei comportamenti che consentono la realizzazione umana di ciascun membro della comunità scolastica e l'esplicazione di un'efficace azione didattica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. Le sanzioni sono sempre temporanee e proporzionate all'infrazione disciplinare. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.

Nel limite del possibile, vige il principio della riparazione del danno (anche con eventuale versamento di un contributo economico rapportabile al valore della riparazione).

Art. 9

Diritti degli studenti

Lo studente ha diritto:

- al rispetto della propria identità personale e alla riservatezza;
- alla libera espressione del proprio pensiero;
- ad una prestazione didattica qualificata ed aggiornata;
- ad una valutazione corretta, trasparente e tempestiva;
- ad un'equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle verifiche in classe;
- ad una scuola funzionale, efficiente e sicura;
- ad utilizzare le dotazioni scolastiche;
- a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola;
- a segnalare eventuali disservizi;
- all'informazione e alla trasparenza delle procedure relative ai provvedimenti disciplinari.

Art. 10

Doveri degli studenti

Nel rispetto della normativa vigente di cui all'art. 1 del presente Regolamento, gli studenti devono:

- mantenere in ambito scolastico e in ogni sede di attività un comportamento e un abbigliamento decorosi e rispettosi del luogo formativo in cui si trovano;
- rispettare l'offerta formativa della scuola, impegnandosi nel processo d'apprendimento;
- rispettare e far rispettare le strutture scolastiche, utilizzando correttamente gli spazi;
- rispettare le procedure, giustificando assenze e ritardi, segnalando disfunzioni e comportamenti che possano compromettere il buon funzionamento della scuola.

Art. 11

Procedure per le manifestazioni e/o agitazioni

Se per ragioni del tutto eccezionali, per motivi ritenuti unanimemente validi e riconosciuti, i soli alunni del Liceo Ginnasio volessero aderire a manifestazioni e/o agitazioni per seri e comprovati motivi, occorre mettere in atto le seguenti procedure:

- preavviso al Dirigente Scolastico e autorizzazione dei genitori entro i 5 giorni antecedenti alla manifestazione;
- intervallo di almeno 7 giorni tra una manifestazione e/o agitazione e l'altra;
- esclusione, di norma, nei 10 giorni antecedenti alle riunioni per le valutazioni intermedie e/o finali;
- validità della motivazione;
- eventi realmente esistenti;
- protesta deliberata dal Comitato studentesco;
- rilevanza e certezza della motivazione.

Per nessuna ragione verrà tollerato lo sciopero negli altri ordini di scuola.

Art. 12

Infrazioni

Sono mancanze disciplinari non gravi:

- a) le assenze in relazione a verifiche orali o scritte;
- b) la mancata giustificazione delle assenze o dei ritardi;
- c) il ritardo sistematico nell'ingresso a scuola;
- d) il ritardo nel rientro in aula;

- e) la mancata consegna dei compiti nei tempi stabiliti dal docente;
- f) l'utilizzo del cellulare;
- q) l'abbigliamento inadeguato all'ambiente scolastico;
- h) il disturbo durante le attività didattiche;
- i) violazione involontaria del Regolamento di laboratorio e degli spazi attrezzati;
- j) sosta non giustificata in bagno, nei corridoi o sulle scale;
- k) danneggiamento involontario delle attrezzature;
- l) insulti verbali o scritti tra studenti;

Per le suddette infrazioni è previsto:

- il richiamo e ammonimento verbale (da parte del docente o del Dirigente scolastico e relativamente ai punti g), i), j), k), l) anche da parte del personale addetto alla vigilanza);
- l'ammonizione con nota disciplinare sul registro di classe (dal docente o dal Dirigente Scolastico);
- l'avviso immediato alla famiglia;
- l'utilizzo del cellulare durante le lezioni ne comporta automaticamente la consegna da parte del docente all'ufficio della dirigenza e/o il deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per riprese non autorizzate e comunque, lesive dell'immagine della scuola e della dignità degli operatori scolastici. Il cellulare sarà riconsegnato esclusivamente nelle mani dei genitori dell'alunno.

Art. 13

Infrazioni gravi

Sono infrazioni gravi:

- a) le infrazioni di cui all'art. 12 che si ripetono dopo sanzioni già applicate;
- b) le assenze collettive non autorizzate;
- c) il fumo all'interno dell'istituto;
- d) il non rispetto del materiale altrui;
- e) i comportamenti contrari alla salvaguardia dell'igiene collettiva e alla salubrità degli ambienti scolastici;
- f) il non rispetto nei confronti del dirigente scolastico, docenti e non docenti;
- g) gli atteggiamenti discriminatori verso compagni, docenti e non docenti;
- h) l'introduzione nella scuola di alcolici, droghe, sostanze nocive.

Per le suddette infrazioni è previsto:

- sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni per le infrazioni di cui lettere a, b, d, e, (da parte del Dirigente);
- sospensione dalle lezioni da 5 a 15 giorni per le infrazioni di cui alle lettere c, f, g, h, (da parte del Consiglio di Disciplina).

Art. 14

Infrazioni gravissime

Sono infrazioni gravissime:

- a) Danneggiamento volontario del patrimonio o dell'ambiente scolastico (c.d. atti di vandalismo);
- b) Furto;
- c) Violenza fisica o psicologica atta ad intimidire i compagni o a limitarne la libertà personale (c.d. bullismo);
- d) Percosse;
- e) Reati di natura sessuale;
- f) Ogni reato riconosciuto tale dalla legge.

Le sanzioni applicabili alle suddette infrazioni gravissime possono comportare la sospensione dalle lezioni oltre i 15 giorni (da parte del Consiglio di Disciplina) e, nei casi di recidiva o atti di grave violenza, l'allontanamento dello studente dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico e/o l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi (da parte del Consiglio di Disciplina, Collegio dei Docenti e Commissario Straordinario) e denuncia all'AA.GG..

Art.15

Provvedimenti disciplinari: le procedure

Le sanzioni hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della scuola, conformemente al suo ruolo istituzionale

Le infrazioni di cui all'art. 12, salvo determinazione diversa e motivata da parte del Dirigente Scolastico, sono oggetto di valutazione nelle riunioni programmate dei Consigli di classe ed alla terza ammonizione comportano le seguenti conseguenze:

- diminuzione di 1 punto sul voto di condotta;
- influenza negativa sul credito scolastico per le quinte classi;
- esclusione dalle attività integrative (viaggio d'istruzione, visite guidate, coro polifonico, teatro, giornale d'Istituto, attività sportive, ecc.);
- esclusione dai concorsi destinati agli alunni;
- esclusione dagli stages e dai tirocini.

Per le infrazioni di cui all'art. 13, oltre alle sanzioni di cui al precedente comma, vi sarà il rispetto delle seguenti procedure:

- la prima ammonizione individuale viene comunicata alla famiglia;
- la seconda ammonizione individuale comporta l'immediata convocazione a scuola del genitore;
- la terza ammonizione individuale comporta la convocazione del Consiglio di classe, che si determinerà per l'irrogazione della sanzione con sanzione disciplinare di sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni.

Le mancanze disciplinari gravissime di cui all'art. 14 sono di competenza del Collegio dei Docenti e del Commissario Straordinario e vanno denunciate ai Carabinieri.

Nella Scuola dell'Infanzia e Primaria, dal momento che l'Organo di Garanzia non è presente, in quanto non previsto, si procederà solo con un rimprovero verbale.

Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente.

Per quanto possibile le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno: la riparazione non estingue la mancanza rilevata.

La responsabilità disciplinare è personale. La sanzione, nell'ambito della comunità scolastica, è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, con particolare attenzione alle problematiche razziali, religiose e socioeconomiche.

Nessuna sanzione può influire sulla valutazione dei profitti.

Art. 16

Lavori socialmente utili alla Scuola

Per lo studente che si è reso colpevole di infrazioni, il Consiglio di Disciplina può sostituire comminare allo la “pena sostitutiva” in luogo della sospensione ossia può sostituire i giorni di sospensione con giornate di lavori socialmente utili alla scuola previo assenso dello studente e/o dei genitori interessati.

Sono previste le seguenti tipologie da svolgere:

- attività di supporto al funzionamento della scuola;
- attività relative alla biblioteca;
- pulizia degli ambienti scolastici;
- cura del verde.

Art. 17

Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori e studenti) entro 15 giorni dalla erogazione ad un apposito Organo di Garanzia, interno della scuola che dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Lo stesso Organo decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 18

Organo di Garanzia

La sua composizione, per la Scuola Secondaria di I grado, è la seguente:

- il Dirigente scolastico che lo presiede;
- un docente designato dal Collegio dei Docenti;
- due genitori eletti dagli stessi genitori.

La sua composizione, per la Scuola Secondaria di II grado è la seguente:

- il Dirigente scolastico che lo presiede;
- un docente designato dal Collegio dei Docenti;
- un alunno eletto dagli stessi alunni;
- un genitore eletto dagli stessi genitori.

La durata dell'organo di garanzia è triennale, ad eccezione della componente studentesca che invece è annuale.

Con le stesse modalità di cui sopra, per ogni componente, sono nominati altrettanti membri supplenti i quali partecipano alle riunioni in caso di dimissioni o quando lo stesso abbia contribuito all'irrogazione della sanzione o ne sia destinatario o suo genitore.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza, in prima convocazione, di tutti le componenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'astensione dalle deliberazioni vale come voto contrario.

In caso di ricorso, l'Organo di Garanzia viene convocato con preavviso scritto di almeno 3 giorni dal Dirigente scolastico che ha il compito di acquisire agli atti i documenti della fase istruttoria al fine di pervenire a decisioni eque e motivate. Durante le riunioni può essere ascoltato chiunque ne abbia interesse. I verbali delle sedute sono redatti da un Segretario che viene designato dal Presidente tra i componenti. La decisione viene, quindi, resa pubblica mediante affissione in un apposito spazio dell'Istituto.

Art. 19

Ricorsi

Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola. o contro la violazione del presente regolamento, gli studenti o chiunque ne abbia interesse possono proporre reclamo entro 15 gg. al Direttore dell'ufficio Scolastico Regionale, che decide in via definitiva entro 30 gg., previo parere vincolante di un organo di Garanzia regionale.

Art. 20

Sanzioni alternative

E' fatta salva la possibilità di convertire le sanzioni con attività utili alla comunità scolastica (previo assenso dello studente interessato).

Sono previste le seguenti tipologie da svolgere, ove possibile, in orario extrascolastico:

- attività di supporto al funzionamento della scuola;
- attività relative alla biblioteca;
- pulizia degli ambienti scolastici;
- cura del verde.

Art. 21

Utilizzo del fotocopiatore

E' ammesso, da parte dei docenti e degli studenti, l'utilizzo del fotocopiatore della Scuola solo ed esclusivamente per uso didattico. All'inizio di ogni anno scolastico, ad ogni docente che ne farà richiesta, verrà rilasciata una scheda magnetica che permetterà di poter usufruire di 300 fotocopie gratuite ed ad ogni studente, sempreché ne faccia richiesta, verrà rilasciata una scheda magnetica contenente 50 fotocopie. Per la fornitura della scheda magnetica è richiesto un contributo di 2.5 euro ai docenti e di 2 euro agli studenti.

Successivamente la scheda magnetica potrà essere ricaricata con 50, 100, 200, 400 fotocopie al costo rispettivamente di 2.0 euro, 3.50 euro, 6 euro, 10 euro.

Gli importi di cui sopra dovranno essere versati sul ccp postale della Scuola con la causale "contributo da privato".

Le fotocopie richiesta con la fornitura della carta a carico del docente e/o dell'allievo sono prodotte senza alcun costo aggiuntivo.

Art. 22

Patto educativo di corresponsabilità

Il Patto Educativo di Corresponsabilità rappresenta una innovazione significativa introdotta dall'art. 3 del D.P.R. 235/2007. La Commissione Regolamento d'Istituto, eletta dal Collegio dei Docenti, è incaricata alla redazione del Patto di Corresponsabilità con l'obiettivo di impegnare le famiglie e gli studenti fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa.

Art. 23
Limite delle assenze

Riferimenti normativi di interesse:

CIRCOLARE N. 20, PROT. N. 1483 DEL 4 MARZO 2011

“Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado”.

ART. 14, COMMA 7 del DPR 122/2009

“A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.

ART. 11 del DPR 122/2009

“Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l’alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse”.

REGOLAMENTO ASSENZE

Calcolo della percentuale di assenze - Al fine di verificare la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato da parte di ciascun allievo, si prendono in esame le assenze relative alle singole discipline, procedendo poi alla loro somma che non deve, salvo i casi in deroga previsti, superare un quarto del monte ore annuale.

Il monte ore annuale è calcolato moltiplicando le ore di lezione settimanali di ogni singolo corso di studio per il numero di settimane (33) previste dall’ordinamento.

L’impossibilità di accedere alla valutazione finale comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo.

Per l’a.s. 2010/2011 il limite massimo di ore di assenze concesse, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico, è fissato, per ogni classe e per ogni indirizzo, secondo le seguenti tabelle, arrotondando per eccesso le frazioni orarie di assenza:

Scuola Secondaria di I Grado			
<i>Classe</i>	<i>Ore settimanali</i>	<i>Monte ore annuale</i>	<i>Max ore ass. consentite</i>
I	30	990	248
II	30	990	248

III	36	1188	297
-----	----	------	------------

Liceo - Ginnasio			
Classe	Ore settimanali	Monte ore annuale	Max ore ass. consentite
IV ginnasio	29	957	240
V ginnasio	30	990	247
I liceo	34	1122	281
II liceo	34	1122	281
III liceo	32	1056	264

Sebbene la normativa vigente in materia di validità dell'anno scolastico escluda la Scuola Primaria, parimenti il Collegio dei Docenti, in coerenza con la filosofia di indirizzo adottata per gli altri ordini di scuola, ha deliberato che per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta per gli scolari della **Scuola Primaria** la frequenza di almeno 65% dell'orario annuale personalizzato. Pertanto si ha il seguente quadro:

Scuola Primaria			
Classe	Ore settimanali	Monte ore annuale	Max ore ass. consentite
I	27	891	310
II	27	891	310
III	27	891	310
IV	27	891	310
V	30	990	346

Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe, attività di orientamento);
- la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi;
- la sospensione dalle lezioni per ragioni disciplinari.

Deroghe al limite di frequenza:

- le **assenze per ricovero** ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante;
- le **assenze continuative** superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia attestata dal medico curante con certificato del medico;
- le **assenze per malattia** giustificate con certificato medico (della struttura pubblica o del medico convenzionato);

le assenze, da documentarsi nelle modalità sopra delineate, possono riferirsi a patologie sia di natura fisica che psicologica.

- le **assenze per gravi motivi personali e/o di famiglia**, autocertificate da un genitore e debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con la assenza; gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia, ed altre riconosciute tali dal Collegio dei Docenti);
- la partecipazione a competizioni sportive a livello agonistico nazionale.

Tutte le assenze per deroghe al limite di frequenza non saranno computate purché la relativa certificazione ovvero autocertificazione sia protocollata nel registro dell' istituto entro e non oltre 5 gg. dal rientro in classe.

Tali **deroghe** sono concesse a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

La **documentazione** relativa alle **assenze** deve essere fornita al coordinatore della classe o all'ufficio di presidenza, protocollata ed inserita nel fascicolo personale dello studente. Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla "**Privacy**" applicata nell'istituto.

*Nelle discipline ove è prevista la **compresenza** le ore di assenza computate sono quelle che risultano al docente "teorico".*

*Per le **iscrizioni tardive** il computo verrà fatto sulla frequenza del 75% del monte ore calcolato dalla data di inizio frequenza per gli alunni provenienti dall'estero. Per i trasferiti in corso d'anno saranno richieste le ore di assenza alla scuola di provenienza.*

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Art. 24

Conferimento incarichi ad esperti esterni

Per l' ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- non avere contenzioso in corso con la P.A.;
- di possedere titolo di studio idoneo per assumere l'incarico;
- non avere compiuto i 65 anni di età.

L'affidamento dell'incarico avverrà a mezzo bando pubblico e previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'Articolo 58 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, numero 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Agli esperti esterni non potranno essere affidati più di due contratti ad anno solare ovvero ad annualità.

Art. 25

Disposizioni finali

Il presente Regolamento è aperto a tutte quelle integrazioni che l'evoluzione dei tempi, l'eventuale modifica del quadro giuridico entro il quale la scuola è chiamata ad operare, il profilarsi di nuove esigenze ed opportunità, possono sollecitare. Esso, pertanto, potrà essere modificato, previa consultazione delle diverse componenti.

Al fine di assicurarne la diffusione, il presente Regolamento e il Patto educativo di corresponsabilità viene reso pubblico con affissione negli spazi predisposti e, all'atto dell'iscrizione, ne sarà fornita copia agli studenti.

ULTIME MODIFICHE APPROVATE DA:

Collegio dei Docenti, Delibera n. 46 del 04/05/2011

Commissario Straordinario, Delibera n. 51 del 09/05/2011

Collegio dei Docenti, Delibera n. 40 del 16/06/2012

Commissario Straordinario, Delibera n. 111 del 02/07/2012